



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Protocollo: 93087 / R.U.

Rif:

Direzione Dogane
Ufficio Origine e Valore

Alle Direzioni Regionali, Interregionali
e Interprovinciale
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e, p.c.
Alla Direzione Relazioni e Progetti
Internazionali
SEDE

Alla Direzione Antifrode e Controlli
SEDE

Roma, 30 luglio 2019

OGGETTO: Accordo di partenariato economico UE/Giappone.

Conclusioni del Comitato per le regole di origine e le questioni doganali dell'APE UE-Giappone in relazione alle procedure di origine.

Nel corso della 1^a riunione del Comitato congiunto UE/Giappone sulle regole di origine¹, tenutasi a Bruxelles il 26/06/2019, i cui esiti sono stati resi noti sia nella riunione del GUD (Gruppo Unione Doganale) del 12/07/2019, sia nella riunione del Gruppo Esperti Origine del 9/10 luglio 2019, sono state affrontate questioni relative alla concreta applicazione dell'Accordo² e sono state concordate, dalle due Parti, azioni finalizzate a

¹ *Committee on Rules of Origin and Customs-Related Matters (CROCRM).*

² Si richiamano a tale riguardo le indicazioni già fornite con la Circolare 1/D del 22/01/2019 e con la successiva comunicazione prot. 12142 del 31/01/2019.

garantire un ampio e ottimale utilizzo, da parte degli operatori economici di entrambe le Parti, delle disposizioni contenute nell'Accordo, ciò anche alla luce delle criticità emerse nel corso del primo periodo di applicazione dello stesso Accordo. In proposito si ritiene opportuno fornire talune informazioni ed utili elementi conoscitivi relativamente alle conclusioni a cui è pervenuto il suddetto Comitato congiunto.

Nella sopracitata riunione entrambe le Parti contraenti, sottolineando l'importanza di garantire che l'Accordo in argomento venga correttamente e ampiamente utilizzato dagli operatori economici dell'Unione europea e del Giappone, hanno individuato la necessità di porre in essere le azioni sotto descritte, distinguendo tra le azioni che ciascuna Parte si impegna a porre in essere.

Azioni del Giappone

Dal 1° agosto 2019 verrà applicata una procedura semplificata provvisoria in forza della quale l'attestazione dell'origine deve essere considerata sufficiente al fine dell'ottenimento del trattamento preferenziale. Pertanto le autorità doganali giapponesi non potranno chiedere all'importatore informazioni supplementari oltre a quelle previste nell'attestazione citata né dovranno essere fornite le ragioni del fatto che non vengono date ulteriori informazioni. Allo stesso modo gli esportatori UE non saranno obbligati a fornire informazioni ulteriori rispetto alla dichiarazione di origine e l'assenza di tali spiegazioni non potrà avere come conseguenza il mancato riconoscimento della preferenza.

Qualora necessario potrà essere condotta una verifica sulla base degli articoli 3.21 e 3.22 dell'Accordo in materia di analisi dei rischi e cooperazione amministrativa.

Dal 1° dicembre 2019 entrerà, invece, in vigore la procedura semplificata, le cui specifiche tecniche non sono state ancora definite ma che dovrà prevedere l'inserimento di un codice predeterminato nella dichiarazione doganale di importazione a cui collegare un documento in cui potranno essere inserite ulteriori informazioni aggiuntive all'attestazione dell'origine.

Azioni dell'Unione europea

I Servizi della Commissione continueranno ad impegnarsi per garantire il corretto funzionamento e l'applicazione dell'Accordo diffondendo informazioni e chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- una dichiarazione sull'origine può riguardare più spedizioni così come previsto dall'art.3.17.5 (b) dell'Accordo;
- l'attestazione dell'origine dell'esportatore deve essere considerata sufficiente; non è pertanto necessario fornire alcun certificato di origine a supporto della stessa;
- l'attestazione dell'origine è valida anche se essa non riporta la firma dell'esportatore o il timbro della ditta;
- il numero REX (esportatore registrato) è rilevante esclusivamente per gli esportatori UE mentre gli esportatori giapponesi inseriranno il Japan Corporate Number nella loro dichiarazione di origine in conformità con quanto stabilito nell'allegato 3-D dell'Accordo;
- la richiesta di trattamento tariffario preferenziale può essere rilasciata anche sulla base della "conoscenza dell'importatore" conformemente all'art.3.18 dell'Accordo.

Azioni dell'Unione europea e del Giappone

- le parti hanno concordato che l'attestazione dell'origine può essere stampata su un documento separato a condizione che la fattura o qualsiasi altro documento commerciale faccia riferimento a detto documento che pertanto sarà considerato parte integrante della fattura;
- i Servizi della Commissione, in sinergia con le autorità giapponesi, prenderanno idonee misure affinché venga assicurata la corretta applicazione delle disposizioni dell'Accordo e, entro il 1° ottobre 2019, verranno pubblicati i nuovi orientamenti.

Si rappresenta infine che i Servizi della Commissione hanno istituito la seguente casella di posta funzionale tramite la quale gli operatori economici degli SM potranno inviare quesiti inerenti l'applicazione dell'Accordo in argomento.

TAXUD-E5_EU_JAPAN_EPA@ec.europa.eu

Codeste Direzioni vorranno assicurare la diffusione di quanto rappresentato con la presente nota, avendo cura di segnalare alla scrivente eventuali criticità.

Il Direttore Centrale
Roberta de Robertis

Firma digitale